



RTG
ASP

COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59	Reg.	OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
data 08/09/2014		

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 13.00 e nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla convocazione partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, oggi risultano all'appello nominale:

N.	COGNOME e NOME	Pres.	Ass.	N.	COGNOME e NOME	Pres.	Ass.
1	MARINO CALOGERO			9	DI VITTORIO FRANCESCO.....		
2	BUTERA SALVATORE		SI	10	IACUZZI SALVATORE		
3	SUNSERI NICOLA			11	TERESI EMANUELE		
4	CAMMARATA FRANCESCO			12	MICCOLO GUIDO		
5	LA RUSSA IGNAZIO			13	CHIARAMONTE LUIGI		
6	LO BONO EMANUELE			14	CHIRCHIRILLO ETTORE		
7	CORICA SALVATORE			15	VALLELUNGA FRANCESCO		
8	PATERNITI MATTEO						

Presenti N. 14

Assenti N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente Sig. Guido Miccolo
Assiste il Segretario Dott.ssa Pietra Quartuccio

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori
i Signori: La Russa – Cammarata - Chirchirillo

La seduta è PUBBLICA

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Il Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con

b) per quanto riguarda la TASI:

L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato, con riferimento alla IUC, dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 29 Aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione, dal 30 aprile al 31 Luglio 2014 ;

PROPONE

di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)", composto da n° 90 articoli, e suddivisi in 4 capitoli identificativi delle disposizioni generali e dei vari tributi comunali rispettivamente IMU-TASI e TARI nel testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1 gennaio 2014;

3. di demandare al Responsabile del servizio economico finanziario tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;

4. di pubblicare il Regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale.

5. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Salvatore Cancilla

Entrano in aula i Consiglieri Iacuzzi – Marino – Lo Bono – Teresi – Corica. (Presenti n. 14)

Il Presidente dà lettura della superiore proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, Rag. Cancilla, deposita un emendamento tecnico - **Allegato 1.**

Il Capogruppo di Minoranza deposita una nota - emendamento, prot. n. 16780 del 08/09/2014, contenente un elenco di articolati da emendare - **Allegato 2.**

Il Presidente dà lettura degli emendamenti e successivamente sospende la seduta per 15 minuti al fine di acquisire i pareri tecnici del responsabile del Settore Finanziario e del Revisore dei Conti, sono le ore 13.40.

Alla ripresa dei lavori, sono le ore 15.20, risultano presenti n. 14 consiglieri, risulta assente il consigliere Butera.

Il Cons. Marino, deposita un emendamento all'art. 19 del regolamento che sostituisce quello precedentemente depositato. **Allegato 3**

Non essendoci altri interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano gli emendamenti, previa lettura dei pareri acquisiti, e si ottiene il seguente risultato:

Emendamento n. 1

PRESENTI N. 13

VOTANTI N. 13

FAVOREVOLI N. 0

CONTRARI N. 13

L'emendamento viene respinto

Emendamento n. 2,

PRESENTI N. 13

VOTANTI N. 13

FAVOREVOLI N. 0

CONTRARI N. 13

L'emendamento viene respinto

Emendamento n. 3,

PRESENTI N. 13

VOTANTI N. 13

FAVOREVOLI N. 13

Emendamento n. 4

PRESENTI N. 13

VOTANTI N. 13

FAVOREVOLI N. 7

CONTRARI N. 6

(Cammarata – Chirchirillo – Sunseri – Miccolo – Paterniti – Chiaramonte)

Emendamento n. 5, allegato 3

PRESENTI N. 13

VOTANTI N. 13

FAVOREVOLI N. 13

Emendamento n. 6, nel nuovo testo depositato dal Cons. Marino

PRESENTI N. 13

VOTANTI N. 13

FAVOREVOLI N. 13

Emendamento n. 7,

PRESENTI N. 13

VOTANTI N. 13

FAVOREVOLI N. 13

Il Presidente comunica poi che non si procede alla votazione per l'approvazione dell'emendamento presentato dal Responsabile del Settore Finanziario, rag. Cancilla, e indicato con

allegato 1) in quanto lo stesso è identico a quello approvato dal C.C. a seguito della votazione riguardante l'emendamento n. 7.

Infine il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione con l'allegato regolamento nel testo definitivo a seguito degli emendamenti approvati e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI N. 13 VOTANTI N. 13 FAVOREVOLI N. 13

pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepita nella Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 nel testo di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti prot. n. 14310 del 25/07/2014, nonché il parere reso sugli emendamenti;

Visto l'esito delle votazioni di cui sopra.

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)", composto da n° 90 articoli, e suddivisi in 4 capitoli identificativi delle disposizioni generali e dei vari tributi comunali rispettivamente IMU-TASI e TARI nel testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1 gennaio 2014;
2. di demandare al Responsabile del servizio economico finanziario tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;
3. di pubblicare il Regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale.

Prende la parola il Presidente, il quale propone di dare all'atto l'immediata esecutività

Messa ai voti la proposta, per alzata di mano, viene approvata con n. 13 voti favorevoli su n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

I.E.

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Cap. Competenza Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita:

«Gli impegni di spesa possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto».

Essendo valido ed effettivo l'equilibrio tra entrate accertate e le uscite impegnate,

attesta

come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di € _____

Somma stanziata.....(+)	€			
Variazioni in aumento.....(+)	€			
Variazioni in diminuzione.....(-)	€			
Somme già impegnate.....(-)	€			
Somma disponibile	€			

Impegno prenotato N. _____ / _____

Data _____ Il Ragioniere Capo

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48) che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario proposto.

sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <i>Favorevole</i>
	Data _____ Il Responsabile <i>Favorevole</i>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <i>Favorevole</i>
	Data _____ Il Ragioniere Capo <i>Favorevole</i>
IL SEGRETARIO COMUNALE	Sotto il profilo della legittimità esprime parere: _____
	Data _____ Il Segretario _____

DATA DELLA SEDUTA	Ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE

DELIBERAZIONE NUMERO **59**

Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione centrale provinciale

Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari



EMENDAMENTO TECNICO

1

Proposta di delibera avente ad oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC.

Il Sottoscritto Rag. Salvatore Cancilla, nella qualità di responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Trabia, in riferimento all'approvazione del Regolamento IUC

PROPONE

Di modificare l'art. 17 capitolo D TARI, relativamente al comma 3 nel punto di seguito specificato : " IL NUMERO DEGLI OCCUPANTI E DETERMINATO CONVENZIONALMENTE IN QUELLO DI N° 4 UNITA' ;"

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha impartito la direttiva di utilizzare le stesse tariffe già utilizzate dalla TARES per l'anno 2013, in quanto non si vogliono apportare aumenti nelle tariffe TARI per l'anno 2014;

Considerato che le direttive precedenti facevano riferimento a modifica delle tariffe TARI che avrebbero portato all'aumento delle tariffe relativamente all'abitazione principale dei residenti ;

Pertanto in considerazione dell'utilizzo delle tariffe della TARES dell'anno 2013 mantenendole uguali per la gestione della TARI 2014 si chiede la modifica del regolamento nel modo seguente : " IL NUMERO DEGLI OCCUPANTI E DETERMINATO CONVENZIONALMENTE IN QUELLO DI N° 5 UNITA' ;"

Trabia li, 08/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. S. CANCELLA

PARERE REGOLARITA' TECNICA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

PARERE REVISORE UNICO

9

COMUNE DI TRABIA

EMENDAMENTO DEL GRUPPO DI MINORANZA

[Prot. 16780]
- 8 SET. 2014]

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. del 8/P/2014, da sottoporre al Consiglio Comunale convocato per l'08.09.2014, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Premesso

- che per le imposte di riferimento, pur se istituite *ex lege*, la quantificazione delle stesse viene demandata alla potestà decisionale del Consiglio Comunale, organo di indirizzo economico-politico del territorio ove opera la P.A.;
- che questa previsione serve a far sì che gli amministratori locali si rendano responsabili e, nello stesso tempo, controllori dell'applicazione ed attuazione delle nuove imposte;
- che il momento in cui viene proposta l'approvazione di questa deliberazione, avente ad oggetto l'istituzione di tariffe ed imposte - che vanno ad aggravare la situazione di precarietà economico-finanziaria dei nostri cittadini -, è caratterizzato da una forte congiuntura e di crisi economica nonché di liquidità, conclamata e radicata da tempo nel nostro territorio;
- che la proposta di deliberazione, a parere degli scriventi, va modificata al fine di procurare il minor danno economico ai cittadini i quali, dovranno essere "tassati" sotto una responsabile differenziazione e non frutto di presunzioni che non colgono tutte le sfaccettature delle diverse esigenze, situazioni familiari e produttive del territorio;
- che intendimento degli scriventi, in linea di principio, è quello di adeguare ai minimi previsti *ex lege*, le aliquote da adottare prevedendo, nel contempo, delle deroghe ed esclusioni, ritenute quali "correzioni" da apportare al documento da approvare;
- che il regolamento de quo non prevede in modo chiaro e ben identificabile, le esenzioni, o detrazioni parziali, che dovranno essere garantite ad alcune categorie quali: famiglie con soggetti disabili e portatori di handicap; associazioni onlus che operano nel territorio fornendo servizi essenziali e/o di supporto a famiglie con disabili o portatori di handicap;
- che il regolamento de quo non prevede esenzioni, o detrazioni parziali a favore di soggetti commerciali e produttivi operanti nel territorio, al fine di non gravare maggiormente il periodo di recessione che ha portato alla chiusura di ben 28 attività commerciali negli ultimi 24 mesi;

Considerato

- che la funzione di reperimento fondi, per cui sono state istituite queste nuove imposte, non deve, ad ogni costo, produrre effetti dirompenti all'interno delle famiglie dei nostri concittadini;
- che l'introduzione di benefici a favore di alcune categorie e l'applicazione di aliquote al minimo di legge, anche se comporterebbe un minore gettito di entrate nelle casse comunali, le stesse possono salvaguardarsi, ugualmente, con una maggior e responsabile gestione delle spese comunali ovvero a carico della P.A., il cui ammontare non è diminuito nonostante la carenza e la mancanza di nuovi finanziamenti provenienti da organi amministrativi superiori a quelli locali (Provincia, Regione, Stato e Comunità Europea);
- che l'ammontare delle spese effettuate per l'organizzazione di manifestazioni culturali, turistiche, sportive, ecc.. non ha comportato, almeno per la stragrande maggioranza, alcun ritorno in termini di costi-benefici a favore dell'apparato commerciale e produttivo locale;
- che moltissime spese effettuate per la funzionalità della macchina amministrativa potrebbero, se organizzate con maggior accortezza e sfruttando le nuove tecnologie esistenti, ridursi drasticamente con notevoli benefici;

- che molte amministrazioni locali del comprensorio sono già riuscite ad azzerare le aliquote o, tutt'al più, ad applicare i minimi di legge, impegnandosi a reperire i relativi fondi con una spending review operata sulle spese della P.A.-
Tutto ciò premesso e considerato, si propone il seguente

EMENDAMENTO

Capitolo B - Regolamento IMU

Art. 4 - Esenzioni

Dal capoverso "L'Imposta, ai sensi dell'art. 13 co.2 del D.L. 6.12.11 n. 201 non si applica:" prevedere:

- la sostituzione della lettera a) con la seguente: "*a) alle unità immobiliari appartenenti alle associazioni onlus con finalità di fornire servizi ed assistenza a favore di malati cronici, in stato terminale, disabili e portatori di forti handicap fisici e psichici*" *NO*

- la eliminazione della lettera c) - *NO*

Art. 10 co. 2 lett. A) - Unità imm.re adibita ad abitazione principale

Eliminare il periodo "*- l'alloggio di proprietà del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effettivi vili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale*". - *NO*

Art. 19 - Accertamento e liquidazione dell'imposta

Al co. 4 sostituire "20%" con "10%" ed "accertato" con "riscosso". - *SI*

Capitolo C - TASI

Art. 4.C - Soggetti Passivi

Al co. 4, 2^ cpv sostituire "10%" con "30%"; *SI*

Con riferimento all'Allegato Servizi Indivisibili si chiedono chiarimenti in merito all'ammontare degli importi riportati ed in specialmodo se esistevano fondi nel capitolo, e se esistevano impegnativi di spesa su:

1) Viabilità, Circolazione stradale e servizi connessi al: Cap 338002 - Interventi Straordinari viabilità ammontanti ad €. 161.034,48 ed €. 181.034,48;

Cap. 101506 Spese postali ammontanti ad €. 65.000,00 -

6) Parchi, verde pubbl e servz tutela ambientale per importi al Cap.157701 Serv di Pulizia e Ig. Amb. ammontanti ad €. 39.452,00

Polizia Municipale /Cap. 101506 Spese postali ammontanti ad €. 65.000,00.-

Sulla scorta di un primo esame, il gruppo di minoranza, con riferimento al Cap. 101506 Spese postali ritiene che gli eccessivi importi indicati nell'allegato "A" - complessivamente ammontanti ad €. 130.000,00 - siano frutto della mancata applicazione della nuova normativa vigente in materia di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) che prevede analoga valenza giuridica alle comunicazioni effettuate con questa nuova tecnologia che, di contro, riduce drasticamente sia il costo delle spese postali che i termini per l'attesa degli esiti delle comunicazioni.-

Ne consegue che il gruppo di minoranza chiede che gli organi tenuti ad effettuare le comunicazioni alle parti utilizzino, ove possibile, le comunicazioni a mezzo PEC.-

Capitolo D - TARI

Art. 10 Esenzione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

Al comma 3 esiste il richiamo "all'articolo 3 comma 3", il cui ultimo comma non è stato previsto nell'art. 3. Ne consegue che il presente comma va eliminato.- *REF.*

Al comma 4 manca l'elencazione delle attività "di seguito indicate", che deve essere integrata, e poi si chiede la sostituzione del "20%" con "35%". - *30% SI*

Art. 17 Occupanti le utenze domestiche

Sostituire "n° 4 unità" con "n° 5 unità" per adeguarsi alla precedente previsione TARES.- *SI*

I Consiglieri del Gruppo di Minoranza

IHU (4)

ART 4: NON FAVOREVOLE A NORMA ART. 7 D. LGS ⁵⁰⁴ 30/12/92

PARERE REVISORE = NON FAVOREVOLE

[Handwritten signature]

(12)

ART 10 COMMA 2 LETT. A:

PARERE TECNICO-CONTABILE = NON FAVOREVOLE A NORMA PER COMMA 707 DELLA LEGGE 747/2013 o IN MODIFICAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 2-QUINQUIES PER DL16)

PARERE REVISORE UNICO = NON FAVOREVOLE

[Handwritten signature]

TASI (4)

ART. 4

TECNICO-CONTABILE = FAVOREVOLE

REVISORE UNICO = FAVOREVOLE

ART. 19 (3) PARERE FAVOREVOLE ritirato

[Handwritten signature]

TARI (5)

ART. 10 COMMA 4:

TECNICO-CONTABILE = FAVOREVOLE

REVISORE UNICO = FAVOREVOLE

[Handwritten signature]

ART 12 (6)

① alla data di entrata in vigore del 30/12/2013

TECNICO-CONTABILE = FAVOREVOLE

REVISORE UNICO = FAVOREVOLE

[Handwritten signature]

art 10 (7)

TECNICO-CONTABILE = FAVOREVOLE

[Handwritten signature]

3



COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

EMENDAMENTO

I sottoscritti Consiglieri Comunali:

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)"

PROPONGONO

all'art. 19 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA **eliminare** QUANTO GIA'
PRESENTATTO CON IL PRECEDENTE EMENDAMENTO DEL 08/09/2014 E RIMODULARE
NEL MODO SEGUENTE

all'art. 19, comma 4, **SOSTITUIRE "20%" con "3%" ed "ACCERTATO" con "RISCOSSO"**
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

TRABIA, li 08/09/2014

I CONSIGLIERI COMUNALI

Visto del Responsabile del Settore

Some favorite here the photo

WJ



25 LUG. 2014

COMUNE DI TRABIA

Provincia di Palermo

Il Revisore dei Conti

COMUNE DI TRABIA
17310
25-07-2014
Dnes. Camarda

- Al Responsabile Settore Econ-Fin. del Comune di Trabia :

E

- Al Presidente del Consiglio del Comune di Trabia:


Oggetto: Trasmissione Parere “Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale” – Parere “IUC- Tassa sui servizi indivisibili – Determinazioni aliquote della Tasi per l’anno 2014”

Si trasmettono, in allegato, Parere “Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale” ed il Parere “IUC- Tassa sui servizi indivisibili – Determinazioni aliquote della Tasi per l’anno 2014”.

Si porgono cordiali saluti.

Trabia, 25/07/2014

Il Revisore dei Conti

Dott.  Camarda



COMUNE DI TRABIA
Provincia di Palermo
REVISORE DEI CONTI

Oggetto: Parere su proposta deliberazione recante “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”.

Il Revisore dei Conti

- **VISTO** l’art. 1, commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- **VISTA** la proposta di deliberazione recante “Approvazione regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, redatta dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario, Rag. Salvatore Cancilla e trasmessa in data 22/07/2014;
- **VISTI** gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16;
- **TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:
 - *Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*
- **VISTO** l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF

di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”

- **VISTO** che con comunicato del 15/07/2014, pubblicato sul sito del MEF, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole, su richiesta dell'Anci, al differimento al 30 Settembre 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2014;
- **PRESO** atto che il regolamento IMU proposto in approvazione, ha effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", e si compone di n. 27 articoli;
- **VISTO** che ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158;
- **VISTO** che l'art. 8 del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che ai fini della determinazione delle Tariffa i comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e non domestiche;
- **Dato atto** che ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per l'esercizio, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'esercizio medesimo. Tali tariffe devono assicurare con il proprio gettito la copertura integrale del costo del servizio
- **PRESO** atto che il regolamento proposto ha effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui servizi indivisibili "TARI", e si compone di n. 42 articoli;

- **VISTO** che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della legge 147/2013 "Il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato dalle norme statali le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- **CONSIDERATO** che , a norma dell'art. 1 comma 677 della legge 147/2013 "il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per Imu al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota non può superare il 2,5 per mille".
- **PRESO** atto che il regolamento TASI proposto in approvazione, ha effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione dell'Imposta Comunale Unica "IUC", e si compone di n. 10 articoli;
- **CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- **VISTO** lo Statuto Comunale
- **VISTO** il parere di regolarità tecnico-contabile espresso in data dal responsabile del Settore Economico – Finanziario Rag. Salvatore Cancilla;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di proposta deliberazione recante "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)".

Il Revisore dei Conti
Dott. Domenico Camarda

Verbale della II^o Commissione Consiliare

"Bilancio – Finanze – Patrimonio – Imposte – Tributi – Tasse e Tariffe per la fruizione di beni e servizi – Commercio – Programmazione e Sviluppo Economico – Lavoro – Agricoltura – Caccia – Pesca – Artigianato – Turismo – Sport – Spettacolo"

VERBALE N° 02/2014

L'anno 2014, addì 29 del mese di Luglio alle ore 12.50 si è riunita a seguito di regolare convocazione del Presidente, la seconda Commissione Consiliare.

Presenti i sigg.

- Il Presidente della commissione Sig. Luigi Chiaramonte
- Il Vicepresidente della Commissione Sig. Salvatore Butera.

ASSENTE: Il Sig. Franco Cammarata

Altri presenti il Resp. Settore economico finanziario Rag. Cancilla Salvatore ed il Revisore dei Conti Dott. Camarda Domenico.

Verbalizza il Segretario della commissione: Sig. Cancilla Salvatore


Argomenti all'ordine del Giorno:

1. DEBITI FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE SU L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE TERMINALI PER IL SERVIZIO RADIOMOBILE;
2. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8101002618 DEL 28/02/2013 ALLA RFI, RETE FERROVIARIA ITALIANA;
3. APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
4. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.);
5. I.U.C.: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI PER L'ANNO 2014
6. ART. 30 COMMA 7 E 7/BIS DELLA L.R. 28/01/2014 N. 5 E S.M.I. ANTICIPAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO DESTINATO AL COMPENSO SQUILIBRI FINANZIARI – PRESA D'ATTO;

Il Presidente, Luigi Chiaramonte, verificata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione in merito ai punti all'ordine del giorno.

Il presidente della commissione, illustra l'argomento posto al 1° punto all'ordine del giorno, da la parola al *Responsabile Settore Economico Finanziario Rag. Cancilla Salvatore*, il quale illustra il contenuto del punto all'ordine del giorno chiarendo ai presenti che si tratta di canoni Telecom pregressi sfuggiti al pagamento e che pertanto vanno riconosciuti e pagati, onde evitare ulteriori spese. Il consigliere Butera Salvatore dichiara che si riserva di valutare ed esprimere il proprio parere in Consiglio Comunale, il Consigliere Chiaramonte Luigi visti i pareri favorevoli del Rag. Capo e del revisore dei conti esprime parere favorevole.

Il presidente della commissione, illustra l'argomento posto al 2° punto all'ordine del giorno, il consigliere Butera Salvatore sul punto relativo al debito RFI si riserva di esprimere il proprio parere in consiglio comunale. Il consigliere Chiaramonte Luigi, tenuto conto che agli atti della proposta manca il collaudo tecnico dell'opera, citata nella conferenza di servizio del 30.04.2014, si riserva di esprimere parere in seduta del consiglio comunale in cui sicuramente verrà richiesta dal gruppo di maggioranza l'accantonamento della proposta di delibera sino al deposito del collaudo tecnico amministrativo.



Il presidente della commissione, illustra l'argomento posto al 3° punto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2013, dopo una puntuale relazione del Rag. Capo e del Dott. Camarada Revisore dei conti che ha espresso parere favorevole sull'approvazione del rendiconto 2013. Il consigliere Butera Salvatore dichiara di esprimere parere in consiglio comunale, il consigliere Chiaramonte Luigi esprime parere favorevole.


Il presidente della commissione, illustra gli argomenti posto al 4° e 5° punto all'ordine del giorno, poiché argomenti correlati (IUC ed aliquote tasi). Dopo una relazione esplicativa effettuata dal Rag. Cancilla, chiarito ed illustrato ulteriormente dal Dott. Camarda revisore unico che ha espresso il proprio parere favorevole sia alla proposta di regolamento che alla proposta delle determinazioni aliquote, il consigliere Butera Salvatore dichiara che esprimerà il parere in seno al consiglio comunale. Il consigliere Chiaramonte Luigi per quanto riguarda l'approvazione del regolamento IUC, considerato che lo stesso è stato redatto in armonia alla normativa vigente esprime parere favorevole, per quanto riguarda l'approvazione aliquote TASI si riserva di esprimere parere in consiglio comunale.

Il presidente della commissione, illustra l'argomento posto al 6° punto all'ordine del giorno, relativa alla presa d'atto art.30 comma 7 e 7 bis della L.R. 28.01.201a, relativa al compenso per l'anticipazione della quota del fondo destinato al compenso squilibri finanziari. Il consigliere Butera Salvatore esprime parere favorevole alla proposta, il consigliere Chiaramonte Luigi, sottolineando ancora una volta l'impegno dell'Amministrazione Comunale nei confronti del personale, ottemperando a quanto previsto dalle norme, esprime parere favorevole.

Verificato che nessuno dei presenti chiede più la parola, alle ore 14.15, il presidente chiude la commissione. Del che verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more stylized and appears to be the signature of the President. The bottom signature is more legible and appears to be the signature of the Secretary. Both signatures are written in a cursive style.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano
F.to Calogero Marino

Il PRESIDENTE
F.to Guido Miccolo

Il Segretario Comunale
F.to Pietra Quartuccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune

CERTIFICA

che la presente deliberazione, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to _____

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione divenuta esecutiva il **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

li 08/09/2014

Il Segretario Comunale F.to Pietra Quartuccio

COMUNE DI TRABIA

(Provincia di Palermo)

(I. U. C.)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. 59 del 08/09/2014

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Pietra Quartuccio**

DISPOSIZIONI GENERALI I. U. C.

Indice

CAPITOLO A

- Art. 1.A -Oggetto del Regolamento
- Art. 2.A -Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3.A -Riscossione
- Art. 4.A -Dichiarazione
- Art. 5.A -Versamenti
- Art. 6.A -Ravvedimento
- Art. 7.A -Accertamento
- Art. 8.A -Rimborsi
- Art. 9.A -Calcolo degli interessi
- Art. 10.A -Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 11.A -Entrata in vigore

CAPITOLO B -IMU

- Art. 1.B – Finalità
- Art. 2.B – Presupposto dell'imposta
- Art. 3.B – Esclusioni
- Art. 4.B – Esenzioni
- Art. 5.B – Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 6.B – Base imponibile
- Art. 7.B – Soggetti attivi
- Art. 8.B – Soggetti passivi
- Art. 9.B – Definizione di fabbricato
- Art. 10.B –Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Art. 11.B – Fabbricati inagibili ed inabitabili
- Art. 12.B – Area fabbricabile
- Art. 13.B –Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 14.B – Decorrenza
- Art. 15.B –Definizione di terreno agricolo
- Art. 16.B –Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
- Art. 17.B – Versamenti
- Art. 18.B – Dichiarazioni
- Art. 19.B –Accertamento e liquidazione dell'imposta
- Art. 20.B – Riscossione coattiva
- Art. 21.B – Rimborsi
- Art. 22.B – Sanzioni ed interessi
- Art. 23.B – Contenzioso
- Art. 24.B – Dichiarazione sostitutiva
- Art. 25.B – Funzionario responsabile
- Art. 26.B – Rinvio
- Art. 27.B – Entrata in vigore

CAPITOLO C -TASI

- Art. 1.C -Oggetto
- Art. 2.C -Presupposto del tributo
- Art. 3.C -Esclusioni
- Art. 4.C -Soggetti passivi
- Art. 5.C -Base imponibile
- Art. 6.C -Aliquote e detrazioni
- Art. 7.C -Servizi indivisibili
- Art. 8.C -Riduzioni e esenzioni
- Art. 9.C. -Modalità di versamento
- Art. 10.C. -Importi minimi

Allegato : Servizi indivisibili e relativi costi analitici

CAPITOLO D -TARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1.D – Oggetto del regolamento
- Art. 2.D – Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3.D – Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4.D – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5.D - Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6.D - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7.D – Soggetti passivi
- Art. 8.D - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9.D - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10.D –Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili alo pubblico servizio
- Art. 11.D –Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12.D – Costo di gestione
- Art. 13.D – Determinazione della tariffa
- Art. 14.D – Articolazione della tariffa
- Art. 15.D - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16.D –Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17.D – Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18.D - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19.D – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20.D - Scuole statali
- Art. 21.D – Tributo giornaliero
- Art. 22.D – Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23.D – Riduzione per le utenze domestiche
- Art. 24.D – Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25.D – Riduzione per il recupero
- Art. 26.D – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27.D – Agevolazioni
- Art. 28.D – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 29.D – Obbligo di dichiarazioni
- Art. 30.D – Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 31.D – Poteri del comune
- Art. 32.D – Accertamento
- Art. 33.D – Sanzioni
- Art. 34.D – Riscossione
- Art. 35.D – Interessi
- Art. 36D – Rimborsi
- Art. 37D – Somme di modesto ammontare
- Art. 38D – Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39D – Entrata in vigore e abrogazione
- Art. 40D – Clausola di adeguamento
- Art. 41D – Disposizioni Transitorie
- Art. 42D – Disposizioni per l'anno 2014

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.

ART. 1. A

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che all'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2.A

Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3.A

Riscossione

1. La **IUC** è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4.A

Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano **la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, **la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.**

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, **nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente .**

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla **TARI**, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (**TARSU**), o del **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla **TASI** si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della **dichiarazione dell'IMU**.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (**ICI**), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5.A **Versamenti**

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

ART. 6.A **Ravvedimento**

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;

b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

ART. 7.A **Accertamento**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della **IUC** risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati.

L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 8.A **Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune

diverso, a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC.

La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 9.A **Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 10.A **Abrogazioni e norme di rinvio**

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n.28 in data 21/05/2012.

2. Alla data di entrata in vigore della **TARI** disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s m i, è soppressa l'applicazione della TARES.

Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente **TARI**, si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. **Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento**, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia nonché alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 28/03/200 per l'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi.

ART. 11.A **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2014**.

CAPITOLO B
IMU



C O M U N E D I T R A B I A
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA
“I.M.U.”

ARTICOLO 1

FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione **dell'imposta municipale propria** in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. Il Regolamento viene adottato allo scopo di :

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, si intende :

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali **“senza rendita” F/2, F/3 ed F/4**, in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità **“Ente Urbano”** per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e i fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, **il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale per metro quadro in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU**, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato stesso , intesa quale superficie dell'area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani , al cui valore così determinato, viene applicata **l'aliquota IMU** stabilita dal Comune per il calcolo dell'imposta da versare ;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla

silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal Piano Regolatore Vigente al momento della richiesta.

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente**. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle **categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

ARTICOLO 3

ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 – 9 – 10 - 12 del presente regolamento.

ARTICOLO 4

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) **In forza dell'articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n° 446/1997**, si stabilisce di estendere l'esenzione dall'imposta anche agli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, **anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.**

c) Pertanto l'imposta non è dovuta, in particolare :

- per gli immobili **diversi** dalla sede e dagli uffici dell'ente **non** destinati ed utilizzati a fini istituzionale dal comune ;
- per gli immobili utilizzati per **attività di carattere privato** poste in essere da **soggetti estranei all'ente**, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività svolta dall'ente medesimo ;
- per gli **alloggi di edilizia residenziale pubblica** di proprietà del comune assegnati a privati cittadini ;
- per gli immobili di proprietà dell'ente ed **adibiti a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi dall'ente proprietario ancorché tale obbligo di destinazione sia previsto da disposizioni di legge ;**
- per gli immobili che seppur **destinati** ad usi istituzionali non sono utilizzati ;

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, **lettere b), c), d), e), f), h)**, ed **i)** del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

h) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

I) L'imposta Municipale propria, non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal comma 707 della legge di stabilità 2014, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione di euro 200 rapportata ai periodi dell'anno per cui si protrae tale destinazione, prevista per la prima casa .

-Tale detrazione viene utilizzata in proporzione in base alla percentuale di possesso da più soggetti passivi se proprietari ed utilizzatori come prima casa;

L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

3. Il diritto all'utilizzo di una eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal **contribuente** ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.

4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ARTICOLO 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5 per cento** ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), per **i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5** ((Istituti di credito, cambio ed assicurazione), **si applica il moltiplicatore 65** ;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del **reddito dominicale** risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25 per cento** ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un **moltiplicatore pari a 130 per i soggetti diversi dai Coltivatori Diretti e imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola.**

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

4. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il **valore venale per metro quadro in comune commercio** da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani, al valore così determinato, va applicata l’aliquota IMU determinata dal Comune per il pagamento dell’imposta dovuta ;

5. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto.** Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.

6. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

7. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

8. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal **valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione**, così come definita in base all’art. 13 del presente regolamento.

ARTICOLO 7

SOGGETTI ATTIVI

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione;

ARTICOLO 8

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :
a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ARTICOLO 9

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nelle Gruppo Catastale "F", ancorché sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al Catasto

Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IUC ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come da art. 6, commi 4 e 5, del presente Regolamento, ed in base al valore dell'area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nel comma 4, art.6, del presente Regolamento.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposta autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva **dai consumi dei servizi indispensabili** che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

ARTICOLO 10

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Si considera abitazione principale:

a) le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
- l'alloggio di proprietà del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale.

Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella **dichiarazione IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;**

4. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ARTICOLO 11

FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

- 1. Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all'art.8, comma 1 del D.Lgs 504/92, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012, come stabilito dall'art. 13, comma 14, lettera b) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.**

ARTICOLO 12

AREA FABBRICABILE

1) DEFINIZIONE: L'area fabbricabile è l'area che, a norma dello strumento urbanistico edilizio vigente, in base alla sua superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene deducendo dall'area:

- a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
- b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;
- c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);
- d) gli spazi pubblici esistenti.

2) AREA FABBRICABILE: Tali aree si dividono in:

- a) Aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;
- b) Aree inedificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;
- c) Aree parzialmente edificate: intendendosi con ciò quelle aree per cui, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'area non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilità residuo superiore al 10% di quello che aveva l'area inedificata, e che comunque, come al punto b), siano autonomamente e distintamente fabbricabili;
- d) Aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente.

3) ESENZIONI: Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sottoelencate caratteristiche:

- a) aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili ma che comunque, per le loro limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro minimo imposto dalle norme standard del Piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti all'interno delle “**ZONE C di espansione**” e delle “**ZONE D produttive**”;
- b) aree comunque individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l'applicazione degli standard urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto, intervento urbanistico obbligatorio, ecc.), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, ricadenti all'interno delle “**ZONE B di completamento**”;

c) tutte quelle aree inserite come edificabili (“**ZONE F**”) che comunque sono sottoposte a vincolo di **intervento pubblico**;

d) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523.

4) Il dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi.

5) Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU/IUC per gli edifici così come individuati nel precedente comma 1 dell’art. 9, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con “l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione dell’immobile, fatta salva la possibilità per l’ufficio tributi Comunale, di calcolare l’imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto.

ARTICOLO 13

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE

FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili sarà determinato annualmente dall’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei criteri di cui all’art. 5, comma 5°, del D.Lgs. n. 504/92.

ARTICOLO 14

DECORRENZA

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come “fabbricabili” dal PRG Comunale, l’imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ARTICOLO 15

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (10.000 mq. o 3.000 mq. agro-silvo-pastorale).

ARTICOLO 16

AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

- 1.** Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

- 2.** Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale.
La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:
 - A) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - B) il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

- 3.** La domanda deve essere presentata entro la scadenza del versamento della 1° rata al Funzionario Responsabile della gestione del tributo.

- 4.** La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nullità, tutti i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno dello stesso;
 - c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504;
 - d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - e) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9.01.1963 n.9. I soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura dovranno presentare, in alternativa, copia del certificato di pensione.

ARTICOLO 17

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I soggetti passivi effettuano **il versamento dell'imposta dovuta al Comune, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere **entro il 16 giugno**. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
4. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, **esclusivamente per le abitazioni principali, pertinenze e fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, può essere concessa la rateizzazione del pagamento con provvedimento formale dell'ufficio Responsabile d'imposta, previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre il 30 maggio dell'anno di imposta, per un numero massimo di quattro rate con l'ultima scadenza entro e non oltre il 30 maggio dell'anno successivo.**
5. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, **dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 516,46, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.**
6. **Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.**

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

8. Le condizioni economiche di particolare disagio sono rilevabili mediante l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e/o successive disposizioni anche a livello regolamentare;

9. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è **effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante utilizzo del Modello F24 nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.**

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

11. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

12. L'imposta non è versata qualora essa **sia uguale o inferiore a 12,00 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 18 **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando **l'apposita dichiarazione con il modello ministeriale** non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

2. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma.1.

ARTICOLO 19

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.

4. Al personale addetto all'attività di gestione dell'Imposta Municipale Propria sono attribuiti, annualmente, **compensi incentivanti in misura pari al 3 %** del maggior gettito **definitivamente riscosso**.

5. **Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 16,00 , esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo ;**

ARTICOLO 20

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 ;

b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) il funzionario responsabile della gestione del tributo deve **formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.**

ARTICOLO 21

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, **per la quota di competenza comunale**, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 17 comma 12.

ARTICOLO 22

SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del **Regolamento generale delle entrate**, e delle seguenti norme :
a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.

- b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ARTICOLO 23 **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO 24 **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 25 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con Provvedimento del Sindaco ai sensi della Legge 191/98 è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 26 **RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in

base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa che regolano la specifica materia.

ARTICOLO 27

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

CAPITOLO C

TASI

Art. 1.C - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

ART. 2.C

Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART. 3.C

Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 4.C

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6.C. La restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 5.C
Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.

ART. 6.C
Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.

2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:

a) per l'abitazione principale e pertinenze della stessa;

a1) per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria;

b) per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale al primo gennaio dell'anno di competenza del tributo.

c) cittadini italiani iscritti all'AIRE.

c1) per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. Le detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.

4. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 7.C
Servizi indivisibili

l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente regolamento relativamente all'anno 2014; allegato che sarà aggiornato annualmente con delibera del Consiglio comunale.

ART. 8.C
Riduzioni e esenzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) sono introdotte le seguenti riduzioni e esenzioni.

2. L'aliquota del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi e misure:

Abitazioni principali e relative pertinenza, come definite al precedente articolo 6.C, nella misura unica di € 70,00 .

3. Sono esenti dal tributo le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite che non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani, o la cui produzione sia da considerarsi sporadica, ad eccezione di quelle edificabili.

ART. 9.C
Modalità di versamento

- 1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.**
- 2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.**
- 3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.**
- 4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.**
- 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.**

ART. 10.C
Importi minimi

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 6,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

COMUNE DI TRABIA

(Provincia di Palermo)

%

CAPITOLO D -TARI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

%

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, **superiore a 100 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 10 % del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.**
- 2.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2 In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al **suolo chiuse da ogni lato o almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;**

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, **sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, ricovero barche (concessioni demaniali relativi a specchi d'acqua, per la gestione di banchine galleggianti per il ricovero dei natanti);**

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. **Sono escluse dal tributo:**

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, **quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;**

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. **In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.**
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;**
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto

di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove **si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.**

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) **le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.**

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, la percentuale di abbattimento **del 30 %** ;

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) **comunicare entro il mese di GENNAIO dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.**

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, **è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.**

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte di superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 80 % della concessione comunale rilasciata per l'occupazione del suolo pubblico .

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.**
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.**
- 3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.**
- 4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione del tributo provinciale:**
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

- 1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.**
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.**
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, **ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.** Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

- 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.**
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura **percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 0,5 % e un massimo del 1 %;**

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta,

sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. **Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.**

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), vista la particolare valenza turistica della zona, nonché la durata della stagione estiva e anche di quella invernale (feste natalizie, ecc.) nonché la favorevole esposizione climatica **del territorio,** il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente **in quello di n° 5 unità; nonché per gli alloggi a disposizione di enti ,diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti ;**

Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri e appartamenti per vacanze (C.A.V.) il numero di posti letto è stabilito da licenze o

autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze degli accertamenti .

4. Le cantine, i box auto o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di **richiesta documentata, in una unità.**

6. **Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.** Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata

dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la **tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo**

11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia;

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;**
- b) **abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;**
- c) **fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.**

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15 %, solo sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. La riduzione è subordinata alla presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore, **entro il 31 Dicembre dell'anno precedente**;La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Le modalità da rispettare sono le seguenti: il luogo dove è ubicato il composter deve essere ad una distanza maggiore o uguale almeno ai 2,5 m dai confinanti e lo stesso deve essere smaltito nel terreno di proprietà ;in caso contrario l'utente deve presentare al Comune una autorizzazione nella quale risulti in modo esplicito l'assenso dei confinanti.

Con la presentazione della sopra citata istanza , il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta , nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni , ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Per le falegnamerie per le quali vi è solo una minima produzione di rifiuti in quanto lo scarto risulta essere materia prima secondaria, **si considera soggetta a tributo il 40 % della superficie utilizzata, previa dichiarazione IUC iniziale e successiva attestazione dell'effettivo riutilizzo dello scarto**, quest'ultima da presentare annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tale riduzione non è cumulabile con quanto previsto da quella di cui ai commi precedenti ;

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30 % della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - **avviata al recupero per il 10% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4.**, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il **31/01** dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. **L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.**

Art. 26.

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, **al 40% per** le utenze poste a una distanza **compresa tra 1200 metri e 1500** metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e **al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore.**
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con **superficie imponibile non superiore a 36 mq.** Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella **misura del 20% della tariffa** nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27

Agevolazioni

1. **La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:**
 - a) **Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato discontinuo, no superiore a 183 giorni nell'anno solare : riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;**
 - b) **Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora ,per più di sei all'anno ,all'estero riduzione del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile;**
2. **Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.**
3. **Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.**

Art. 28

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, **nell'importo complessivo massimo del 51 %** del tributo;
2. Nel caso in cui si applicassero **due riduzioni del 30 %**, **la riduzione complessiva non sarebbe del 60%**, ma del **51%.**

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;**
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;**
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.**

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;**
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;**
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.**

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri e la suddetta dichiarazione vale ai sensi di legge quale titolo esecutivo di avvenuta notifica di iscrizione nei ruoli comunali .

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro

il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, nonché i dati identificativi dell'immobile;
- b) per le utenze intestate a soggetti non residenti, l'utente dovrà dichiarare i dati anagrafici, la residenza ed il codice fiscale, nonché i dati identificativi dell'immobile e il numero dei soggetti utilizzatori dell'utenza, fatto salvo che il numero degli utilizzatori degli immobili ubicati nelle zone extra urbane viene determinato nella misura fissa di 4 persone ;**
- c) l'ubicazione, specificando i dati catastali dei locali e delle aree, e anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno;**
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;**
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria **iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.**

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.**
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, **siano superiori a € 500,00** il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a **5 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 37**. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a **dieci giorni nel versamento anche di una sola rata**.
4. **Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.**

Art. 33. Sanzioni

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.**
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.**
- 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.**
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.**
- 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.**
- 6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.**
- 7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:**

- a) **a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;**
- b) **a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;**
- c) **a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.**

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo **in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di Giugno di ciascun anno.**

2. **Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite gli sportelli comunali di riscossione diretta mediante POS bancario con bancomat.**

L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 32.

Art. 35. Interessi

1. **Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 punti percentuali.**

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di **tre anni dal giorno del versamento**, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a **12,00 euro per anno d'imposta**.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, **il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 25, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.**

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VIII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

- 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.**
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 40. Clausola di adeguamento

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.**
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.**

Art. 41. Disposizioni transitorie

- 1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.**
- 2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.**

Art. 42. Disposizioni per l'anno 2014

- 1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, viene gestito in regime di privativa Comunale direttamente dal Comune di Trabia;**
- 2. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di Luglio ,Ottobre e Dicembre;**

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banche di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banche di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	

ALLEGATO SERVIZI INDIVISIBILI

Comune di Trabia Servizi indivisibili Previsioni di spesa bilancio 2014

1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Dettaglio Riepilogo Personale Materie prime e beni di consumo 30.650,00

- carburante 12.000,00

- altri bni di consumo 18.650,00

Spese per servizi 162.900,00

- spese telefoniche 2.000,00

- assicurazioni 250,00

- pulizia pertinenze stradali 22.000,00

- manutenzione strade 38.000,00

- manutenzione semafori 2.400,00

- segnaletica stradale 73.250,00

- sgombero neve 25.000,00

Spese per gidimento beni di terzi

Trasferimenti 22.500,00

- contributi 22.500,00

Interessi passivi 46.700,00

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte

TOTALE 262.750,00

2) Illuminazione pubblica e servizi connessi

Dettaglio Riepilogo

Personale 108.100,00

Materie prime e beni di consumo 20.350,00

- carburante 2.200,00

- altri beni di consumo 18.150,00

Spese per servizi 280.500,00

- energia elettrica 275.000,00

- manutenzione impianti 5.500,00

Spese per gidimento beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte (IRAP) 6.800,00

TOTALE 415.750,00

3)Servizi di protezione civile

Dettaglio Riepilogo
Personale 58.800,00
Materie prime e beni di consumo
Spese per servizi
Spese per gidimento beni di terzi
Trasferimenti 60.000,00
- Contributi 60.000,00
Interessi passivi 12.050,00
Ammortamenti
Oneri straordinari
Imposte (IRAP) 3.700,00
TOTALE 134.550,00

4)Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale

Dettaglio Riepilogo
Personale 244.400,00
Materie prime e beni di consumo 60.050,00
- carburante 10.000,00
- gasolio da riscaldamento 6.000,00
- materiale per deiezioni canine 3.500,00
- iniziative ambientali 3.500,00
- altri beni di consumo 37.050,00
Spese per servizi 156.600,00
- energia elettrica 6.000,00
- servizio idrico 600,00
- nettezza urbana 300,00
- assicurazioni 1.200,00
- manutenzione parchi e giardini 128.000,00
- iniziative e interventi di protezione dell'ambiente 20.500,00
Spese per gidimento beni di terzi 10.500,00
- Fitti passivi e canoni 10.500,00
Trasferimenti 6.000,00
- Contributi 6.000,00
Interessi passivi
Ammortamenti
Oneri straordinari
Imposte (IRAP) 15.400,00
TOTALE 492.950,00

5)Polizia Locale

Dettaglio Riepilogo

Personale

Materie prime e beni di consumo

Spese per servizi

Spese per godimento beni di terzi

Trasferimenti 704.500,00

Interessi passivi

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte (IRAP)

TOTALE 704.500,00

Costi

Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi 262.750,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi 415.750,00

Servizi di protezione civile 134.550,00

**Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri
servizi territ. e amb. 492.950,00**

Polizia municipale 704.500,00

TOTALE 2.010.500,00

Entrate

Gettito stimato TASI 1.100.000,00

Grado di copertura dei costi 54,71%